

Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 180 alla gazzetta ufficiale 142 il **decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106** "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il decreto è entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Il decreto correttivo è costituito da 149 articoli e 37 allegati, sostitutivi, questi ultimi, di altrettanti allegati dell'originario testo unico. Le novità riguardanti i ponteggi e le opere provvisorie sono trattate negli articoli che vanno dal numero 71 al numero 84. Di seguito sono riportate le principali modifiche al decreto legislativo n. 81 e gli articoli di riferimento.

### Sottoponte di sicurezza

Il decreto legislativo n. 81, articolo **128**, stabilisce l'obbligo del ponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a 2.50 m, fatta eccezione per alcuni casi ("*ponti sospesi, ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e riparazione di durata non superiore a 5 giorni*").

Il nuovo decreto legislativo aumenta i casi in cui il sottoponte di sicurezza può essere omesso inserendo tra questi le **torri di carico** (articolo 79), ma, allo stesso tempo, elimina la possibilità di autorizzare schemi specifici che non prevedano l'utilizzo del sottoponte di sicurezza (articolo 82.2), precedentemente consentita dall'articolo **138, comma 5** del decreto legislativo n. 81.



### Ultimo piano di servizio del ponteggio

Il decreto legislativo n. 81, articolo **125, comma 4**, stabiliva che "*l'altezza dei montanti deve superare di almeno 1.20 m l'ultimo impalcato o il piano di gronda*" (o, articolo **138, comma 5**, 1.0 m nel caso di ponteggi fissi metallici).

Il nuovo decreto legislativo n. 106 (articolo 78 e 82.2) elimina i termini "o il piano di gronda" stabilendo così che la protezione laterale dell'ultimo piano di lavoro è al **servizio esclusivo dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato** e non, per esempio, di lavoratori che operino sul tetto dell'edificio.



Il concetto che la protezione dell'ultimo piano di lavoro sia al servizio esclusivo di chi lavora sul ponteggio è sottolineata dalla modifica del articolo 148, comma 1 del decreto legislativo n. 81 (vedi articolo 85 del nuovo decreto), che specifica che prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili è necessario l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva.

### Distanza del ponteggio dall'opera servita

Il nuovo decreto legislativo n. 106 ha nuovamente modificato la distanza delle tavole del piano di calpestio dalla muratura introdotta dal decreto legislativo n. 81 (articolo **138, comma 2**), riducendola da 30 a **20 cm** (articolo 82.1 del decreto legislativo n. 106).

### Allegati

A titolo informativo si riportano di seguito anche gli allegati al decreto legislativo n. 81 ed oggetto di modifiche:

- allegato IX: distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici;
- allegato XVIII: viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali;
- allegato XXII: contenuti minimi del Pi.M.U.S.